

Spettacolo, entro il 15 le istanze per l'indennità

Cultura

Servono reddito Irpef fino a 25mila euro e almeno 60 giornate accreditate al Fpls

A regime la richiesta andrà presentata entro il 30 marzo di ogni anno

Enzo De Fusco
Carmelo Fazio

Dal 4 al 15 dicembre è possibile inviare le domande per ricevere l'indennità di discontinuità prevista per i lavoratori del settore dello spettacolo riferita ai periodi di competenza anno 2022.

Il Dlgs 175/2023 delinea gli aspetti dell'indennità, le sue modalità attuative e la decorrenza dello strumento. Più in particolare, l'indennità, erogata in unica soluzione, verrà riconosciuta a seguito di domanda da parte dei diretti interessati da presentare tramite il portale Inps dove è presente una nuova area dedicata (messaggio 4332/2023), tramite patronato o call center. La domanda, a regime, dovrà essere presentata entro il 30 marzo di ogni anno, a pena di decadenza.

I destinatari sono i lavoratori dello spettacolo residenti in Italia da almeno un anno che svolgano lavoro autonomo, parasubordinato, subordinato a tempo determinato o anche lavoratori intermittenti titolari dell'indennità di disponibilità. I requisiti essenziali per ricevere il beneficio sono principalmente due: possesso di un reddito Irpef non superiore a 25.000 euro e almeno ses-

santa giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Entrambi questi requisiti sono verificati in riferimento all'anno precedente la presentazione della domanda.

In ordine al reddito di riferimento si è previsto che lo stesso deve derivare, in via prevalente, da attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e questo per escludere che l'indennità possa essere percepita da soggetti diversi dai lavoratori dello spettacolo. Sul requisito delle sessanta giornate è stato chiarito che non concorrono alla loro formazione i periodi di Alas, Naspi e le giornate già riconosciute a titolo di indennità di discontinuità. Altro aspetto essenziale è l'assenza di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente la presentazione della domanda. L'indennità, infine, non può essere percepita dai titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Durata e importo della prestazione sono collegati al numero delle giornate di lavoro nello spettacolo svolte nell'anno precedente la richiesta e dalla media delle retribuzioni imponibili percepite nello stesso periodo. Le giornate di indennità di discontinuità sono riconosciute anche ai fini previdenziali con contribuzione figurativa, che sarà accreditata nell'anno precedente la presentazione della domanda.

L'indennità, infine, non è cumulabile, nell'anno di competenza, con indennità di maternità, malattia, infortunio, con tutte le indennità di disoccupazione involontaria e con le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Superficie 15 %